

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2556

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAVA, MOLINARI, BADOLE, BIANCHI, BINELLI, BITONCI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MINARDO, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, ZOFILI**

Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo

*Presentata il 25 giugno 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore produttivo infrastrutturale italiano ha bisogno di superare alcuni vincoli che negli anni ne hanno impedito o limitato lo sviluppo. In tale prospettiva non può essere trascurato un profilo fondamentale e connaturato ai cantieri edili, quello dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo.

In questo settore la gestione dei rifiuti e dei materiali incontra notevoli problemi attinenti, da una parte, alla possibilità di gestire i rifiuti in impianti autorizzati al recupero nella prospettiva europea dell'economia circolare e, dall'altra, alla necessità di smaltire i rifiuti non recuperabili con il minore impatto ambientale possibile.

In tale contesto, non trovano alcuna giustificazione logica la distinzione e la conseguente differenziazione oggi esistenti nello smaltimento delle terre e rocce da scavo e delle matrici ambientali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, rispetto allo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto egualmente legato in matrici cementizie o resinoidi. Infatti, sebbene si tratti dello stesso materiale, qualora esso sia classificato « edile » deve essere conferito e smaltito presso le discariche di rifiuti non pericolosi, senza essere sottoposto a prove; qualora invece provenga da scavi e riporti, deve essere smaltito in discariche per rifiuti pericolosi. Tale differenziazione

crea notevoli ostacoli per tutte le attività nelle quali occorre gestire giornalmente ingenti quantitativi di materiali escavati, con il rischio di incorrere nella paralisi delle operazioni, a causa dell'elevato costo di gestione dei materiali contenenti amianto, della mancanza di discariche per rifiuti pericolosi di amianto in Italia e della conseguente necessità di portare i materiali all'estero, con gravi ripercussioni, anche ambientali. Eppure, tali materiali sono legati in modo tale da non essere pericolosi né per la salute né per l'ambiente.

Sorge di qui l'esigenza dell'approvazione della presente proposta di legge, basata sulla considerazione che l'amianto compatto non deve considerarsi pericoloso, in quanto per sua natura tende a non rilasciare fibre, indifferentemente dalla circostanza che esso sia contenuto all'interno di materiale da scavo, nelle matrici materiali da riporto o nei materiali edili. Dal momento che i materiali con amianto in matrice compatta presentano un rischio più basso per la salute e per l'ambiente, è a tali caratteristiche che occorrerà guardare e non anche alla tipologia e alla provenienza dei materiali contenenti lo stesso.

La presente proposta di legge intende creare le condizioni affinché anche i rifiuti stabili e non reattivi, e quindi non pericolosi per la salute, costituiti da « materiale da scavo e da matrici materiali da riporto » con presenza di amianto legato in matrici cementizie o resinoidi — al pari dei « materiali edili » contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi — possano essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, senza essere sottoposti a prove, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di ammissibilità in discarica, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010.

Si ritiene tuttavia che tale conferimento, per evitare contaminazioni, sia possibile soltanto laddove la discarica per rifiuti non pericolosi sia destinata esclusivamente a oggetti o materiali con presenza di amianto o sia dotata di cella monodedicata per

tipologie di rifiuti, in modo che i residui contenenti amianto, anche se compatto e quindi legato in matrici cementizie o resinoidi, rimangano sempre separati dagli altri.

La discarica, inoltre, deve presentare idonea barriera geologica naturale ed essere dotata di idonea copertura finale, atta a garantire sia l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, sia la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua e dei fenomeni di erosione.

Sempre allo scopo di consentire il superamento di alcune limitazioni ingiustificate in materia di terre e rocce da scavo, risulta necessario, inoltre, apportare una modifica alla disciplina posta dall'articolo 2 del regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, secondo cui sono definiti « cantieri di piccole dimensioni » i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 6.000 metri cubi.

La normativa, infatti, non tiene conto del fatto che il tipo di attività maggiormente diffuso sul territorio è quello riconducibile a cantieri la cui attività comporta poche decine di metri cubi di scavo e spesso si esaurisce soltanto in alcuni giorni di lavoro, generalmente non oggetto di programmazione.

Questi micro-cantieri subiscono gli effetti di una normativa eccessivamente gravosa, sia dal punto di vista amministrativo sia sotto l'aspetto tecnico della caratterizzazione dei materiali. Sono infatti indispensabili incombenze, come la dichiarazione di utilizzo e di avvenuto utilizzo, nonché campionamenti e analisi preventivi che spesso differiscono di alcune settimane la possibilità di iniziare il cantiere, facendo perdere la ragion d'essere dell'attività stessa.

Come attentamente rilevato anche dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nelle Linee guida approvate il 9 maggio 2019 (delibera n. 54/2019, paragrafo 3.3), « I cantieri di piccole dimensioni [micro-cantieri] rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio ed in molti casi comportano movimenta-

zioni minime di terreno a seguito delle attività di scavo. Per questo motivo effettuare sempre e in ogni caso l'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo utilizzando gli stessi criteri utilizzati per i cantieri di grandi dimensioni, appare non sempre giustificato dal punto di vista tecnico, oltre che eccessivamente oneroso ».

E ancora: « Al fine di garantire una omogenea applicazione sul territorio delle modalità con le quali procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come sottoprodotti, è opportuno individuare indirizzi operativi

comuni semplificati che consentano la gestione dei materiali in sicurezza ».

Alla luce della sopra descritta situazione, si ritiene quanto mai opportuno introdurre una gestione semplificata delle terre e rocce in favore di piccoli interventi di scavo, che producono materiale di quantità totale inferiore a 50 metri cubi, per i quali — al fine di garantire celerità e semplicità procedurale ed evitare la dilazione dell'inizio dei lavori nei cantieri interessati — la presente proposta di legge prevede la possibilità di effettuare i campionamenti in corso d'opera.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Disposizioni concernenti lo smaltimento in discarica di materiali edili, terre e rocce da scavo e di matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)*

1. I materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove, alle condizioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le discariche che ricevono i materiali e le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010, eccettuata la disposizione della lettera *b*) del punto 1 del medesimo allegato, in luogo della quale si applica quanto previsto al comma 3 del presente articolo. Resta fermo che in questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3, al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata per i tipi di rifiuti individuati al comma 1, ovvero in discariche per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, e con valori conformi alla tabella 1 dell'allegato 2 al citato de-

creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, verificati con la periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 6 e la lettera *b*) del punto 1 dell'allegato 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, per adeguarle alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

#### Art. 2.

*(Disposizione concernente l'utilizzazione di terre e rocce da scavo prodotte dai piccoli cantieri come sottoprodotti)*

1. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione relativa al loro utilizzo come sottoprodotti, prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. In attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 al medesimo regolamento, le terre e rocce scavate sono raggruppate in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre e rocce raggruppate in cumulo non possono essere movimentate prima dell'invio della suddetta dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad apportare, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le modificazioni occorrenti per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0106280\*